



## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - EUGENIO DALMOTTO

Seduta del 11/12/2018

### FATTO

La parte ricorrente allega:

- di essere terza datrice di ipoteca in un contratto di mutuo stipulato il 14 febbraio 2008 dal proprio coniuge;
- di essere stata illegittimamente segnalata in CRIF;
- che a causa della illegittima segnalazione le è stata rifiutata la concessione di un finanziamento di un importo pari ad € 5.000,00 da una finanziaria a cui si era rivolta per l'acquisto di un'autovettura e tale circostanza le ha cagionato un danno;
- di non avere posizioni debitorie nei confronti dell'intermediario resistente.

Pertanto domanda «l'immediato blocco e/o cancellazione dei (suoi) dati comunicati dalla predetta Banca al sistema di informazioni creditizie (SIC) gestito da CRIF, oltre al risarcimento della somma di euro 5.000,00 quale perdita di *chance* per il mancato ottenimento del finanziamento necessario all'acquisto di una autovettura».

L'intermediario, invece, espone che il 14 febbraio 2008 veniva stipulato un contratto di mutuo di importo pari ad € 155.000,00, con regolare ammortamento fino al 29 febbraio 2012, in cui la parte ricorrente risultava terza datrice di ipoteca; che ad oggi il credito risulta essere ancora parzialmente insoluto; che non risulta contestata la legittimità del credito, da ritenersi pertanto certo ed esigibile; che parte ricorrente, nella qualità di garante, risulta segnalata in CRIF per la posizione debitoria relativa al mutuo e per effetto delle insolvenze nei pagamenti delle rate del medesimo, come risultante dai regolari



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

preavvisi. Evidenzia inoltre, in relazione alla richiesta di risarcimento dei danni patiti, che parte ricorrente non ha dimostrato di avere subito alcun pregiudizio di carattere economico e non ha fornito alcun supporto documentale al riguardo.

Chiede quindi il rigetto del ricorso.

Ciò posto, il Collegio osserva quanto segue.

## **DIRITTO**

Dai documenti prodotti, parte ricorrente risulta essere terza datrice di ipoteca in quanto comproprietaria del bene su cui grava l'ipoteca di primo grado iscritta a favore dell'intermediario.

Parte ricorrente sostiene di essere stata illegittimamente segnalata in CRIF e di non avere posizioni debitorie in essere nei confronti dell'intermediario resistente.

Ma dalle visure prodotte dall'intermediario resistente si deduce invece che la parte ricorrente è stata regolarmente segnalata in CRIF in qualità di garante del proprio coniuge e titolare del mutuo e che al 31 luglio 2018 risultano insolute 25 rate dello stesso.

In particolare, al 29 ottobre 2018, l'importo delle rate rimaste insolute ammontava ad € 29.442,49 e l'ammontare totale della posizione debitoria ammontava ad € 32.368,64, come da evidenze prodotte dall'intermediario resistente.

Poiché gli obblighi di rimborso del finanziamento non sono stati regolarmente adempiuti, è dunque evidente la legittimità sostanziale della segnalazione al CRIF dell'attuale parte ricorrente.

Quanto poi alla legittimità formale della stessa, la parte ricorrente non ha contestato di aver ricevuto diverse lettere raccomandate a partire dal 18 dicembre 2013 sino al 30 giugno 2016, in cui veniva dato atto che, in mancanza di regolarizzazione di quanto dovuto, i dati del garante sarebbero stati registrati presso il CRIF e presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.

La legittimità dell'iscrizione in CRIF assorbe ogni altra questione e porta a respingere tutte le domande avanzate dalla parte ricorrente.

## **P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA